



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 156/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)"

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/6/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/7/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa regionale

L.R. 16 maggio 2013, n. 25. pag. 3

*Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.*

L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 (Artt. 3 e 4). pag. 18

*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.*

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Artt. 34 e 39) pag. 19

*Statuto della Regione Calabria*

## Documentazione correlata

Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 29/06/2016 pag. 21

*Procedura di liquidazione Comunità Montane: provvedimenti ex L.R. n.30 del 29/12/2015*

**L.R. Calabria 16 maggio 2013, n. 25.****Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

**Art. 1** *Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.*

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'[articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria](#), l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.

**Art. 2** *Soppressione delle Comunità montane calabresi.*

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#) (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'[articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#);

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di

svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#) o, in alternativa, nelle forme previste dall'[articolo 30 del D.Lgs. 267/2000](#), secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'[articolo 50 della L.R. n. 4/1999](#) alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'[articolo 3](#), anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'[articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'[articolo 2-bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008](#) (Conversione in legge del [decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008](#), recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

### **Art. 3** *Liquidazione delle Comunità montane calabresi.*

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata.

Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a

ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale <sup>(2)</sup>.

2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'[articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000](#), così come determinato dal [Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000](#) e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel "piano di liquidazione" di cui al comma 5 del presente articolo;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel "piano di trasferimento" di cui al comma 5 del presente articolo:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'[articolo 2 della Legge n. 135/2012](#), nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1° aprile 2014;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a),

secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'[articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13 <sup>(3)</sup>.

5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'[articolo 11](#) della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014 <sup>(4)</sup>.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'[articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 [art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)).

8. I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'[articolo 2](#), transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'[articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modifiche nella [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

(2) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 19, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge) e dall'[art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

(3) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 20, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'[articolo 2](#), comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'[articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'[art. 1](#) della presente legge.».

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 239](#).

---

#### **Art. 4** *Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde.*

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera b);

c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo [articolo 5](#), con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Disposizioni per la bonifica e la

tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;

d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) "norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici").

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'[articolo 8](#), per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;
- c) il Collegio dei sindaci.

6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.

#### **Art. 5** *Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla



retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;

e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;

g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'[articolo 6](#), compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni; il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo. Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della [legge regionale n. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i.

6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'[articolo 9](#) della presente legge;
- b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'[articolo 6 della legge regionale n. 20/1992](#), (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);
- c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
- d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
- e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;
- f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
- g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
- h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
- k) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'[articolo 6](#) della presente legge;
- l) coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;
- m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della [legge n. 353 del 2000](#) e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'[articolo 38 della L.R. n. 20/1992](#).

7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'[articolo 4](#), comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.

#### **Art. 6 Comitato Tecnico d'Indirizzo.**

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile.

#### **Art. 7** *Collegio dei sindaci.*

1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, ai CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

#### **Art. 8** *Distretti territoriali.*

1. Su proposta del Direttore Generale, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione:

a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della [L.R. n. 20/1992](#);

b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'[articolo 6 della L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i., propri dei

territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle soppresse Comunità montane;

c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

### **Art. 9** *Organizzazione.*

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.

2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'[articolo 8](#).

3. L'azienda si articola in tre settori:

a) amministrativo;

b) patrimonio e servizi forestali;

c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.

4. Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella Delib.G.R. n. 602/2010.

5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'[articolo 8](#) e dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), dell'[articolo 3](#) della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

### **Art. 10** *Bilanci e rendiconti.*

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'[articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

### **Art. 11** *Personale.*

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNLUNCCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla Delib.G.R. n.

281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b) transitato dalle Comunità montane soppresse;

c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 4](#) comma d) della presente legge.

2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'[articolo 9](#), comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima. Il personale di cui al precedente comma 1 lettera a) a carico del Piano Attuativo di Forestazione anno 2013, capitolo 12 punto 3 delle previsioni di spesa, all'entrata in vigore della presente legge transita in un ruolo regionale a parte, conservando l'originario regime contrattuale, il cui onere finanziario permane a carico dei Piani annuali di cui all'[articolo 5](#) comma 6 lettera b) della presente legge.

4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

#### **Art. 12** *Risorse.*

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della

montagna, per gli interventi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 20/1992*, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'*articolo 28 della L.R. n. 7/2006* sono abrogati.

4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. n. 20/1992*, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.

5. La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale dell'Azienda Calabria Verde.

6. I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore.

#### **Art. 13** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;

b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'*articolo 9, comma 5*; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'*articolo 5, comma 6, lettera b)*; il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'*articolo 5, comma 6, lettera c)*.

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)*, sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale <sup>(5)</sup>.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 4*

della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, [art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002](#)) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'[articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'[art. 4, comma 1, lettere a\), c\) e d\)](#), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'[articolo 14](#), sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere

obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'[articolo 4 della L.R. n. 9/2007](#), nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della [L.R. n. 20/1992](#), riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della [L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'[articolo 5 della L.R. n. 9/2007](#), così come modificato dall'[articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007](#), nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

---

(5) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge).

---

#### **Art. 14** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 3](#), quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.



2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli *articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11*, decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'*articolo 12*.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'*articolo 13*, comma 1, lettera a), dell'*articolo 5* comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

## **Art. 15**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 (Artt. 3 e 4).****Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.**

**Art. 3** *Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private.*

1. I liquidatori e i commissari straordinari di persone giuridiche, pubbliche o private, la cui nomina sia di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente, possono essere individuati tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale, dotati di specifica professionalità, adeguata all'incarico, i quali espletano le relative funzioni senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese di missione.

**Art. 4** *Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#).*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'[articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo [articolo 3 della L.R. 25/2013](#) e individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 sono concluse entro sei mesi dal conferimento dell'incarico di cui al medesimo comma.

**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25****Statuto della Regione Calabria**

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015,).*

## Articolo 34

*(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

## Articolo 39

*(Iniziativa legislativa)*

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del

bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 229 della seduta del 29 GIU. 2016

Oggetto: Procedura di liquidazione Comunità Montane: provvedimenti ex L.R. n. 30 del 29.12.2015.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano

DIPARTIMENTO  
Agricoltura e risorse agroalimentari  
Il Dirigente Generale Reggente  
Ing. Carmelo SALVINO

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione trattandosi di atto di programmazione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Cello)

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- il comma 1 dell' art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 16.5.2013 (*"Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna"*), il quale dispone la soppressione e messa in liquidazione delle Comunità Montane calabresi;
- l'art. 3 della medesima legge, il quale prevede che per ogni Comunità Montana soppressa la Giunta Regionale, ai fini della liquidazione, nomina un Commissario liquidatore, il quale, *"provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario attenendosi a quanto indicato e programmato nel «piano di liquidazione» di cui al comma 5 d presente articolo"* e che ciascun Commissario *"trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde...i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a)...nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità..."*, sulla base di piani di trasferimento approvati dalla Giunta Regionale secondo quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo, con i quali saranno assegnati in via definitiva a ciascun ente destinatario le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite";
- la legge regionale n. 30 del 29.12.2015 (*"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali."*), la quale, al comma 1 dell'art. 4 (*Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della L. R. 16 maggio 2013, n. 25*), ha disposto che: *"Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle Comunità Montane di cui all'articolo 3 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25 ... a Commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo articolo 3 della L.R. 25/2013 e individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale"*, prevedendo al comma 2 del medesimo articolo che le procedure di liquidazione devono concludersi entro sei mesi dal conferimento.

### CONSIDERATO CHE:

- essendo scaduto il termine stabilito in data 31 dicembre 2014 dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013, senza che i Commissari liquidatori delle Comunità Montane avessero completato i "Piani di trasferimento" ed i "Piani di liquidazione" previsti dalla legge, la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 57 del 20.03.2015, in applicazione di quanto disposto al comma 7 dell'art. 3 della medesima legge, ha provveduto a nominare quattro Commissari straordinari per la conclusione della liquidazione delle venti Comunità Montane calabresi, scelti tra i dirigenti e funzionari appartenenti alla cat. D dei ruoli della Giunta Regionale;
- con Deliberazioni n. 384, 385 e 386 del 13.10.2015 e n. 424 del 27.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato i "Piani di liquidazione" ed i "Piani di Trasferimento" che i Commissari straordinari per la liquidazione hanno assunto adempiendo al mandato loro conferito per ciascuna delle Comunità Montane affidate alla loro competenza, eccetto che per la Comunità Montana *"Sila Greca/Destra Crati"* (CS), in relazione alla quale la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 342 del 17.09.2015, ha stabilito di prorogare l'incarico del Commissario Straordinario per le ragioni ivi rappresentate.

### PRESO ATTO CHE:

- con le citate Deliberazioni è stato affidato al Direttore Generale dell'Azienda "Calabria Verde" il mandato di assumere gli atti ed i provvedimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto nei piani redatti dai Commissari Straordinari per la liquidazione, subentrando nella rappresentatività giuridica delle sopresse Comunità, nella considerazione che, in esecuzione di

quanto disposto al comma 3 dell'art. 2 e al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013, funzioni, compiti e personale delle sopresse Comunità sono già state trasferite con la D.G.R. n. 174/2014 all'Azienda "Calabria Verde" e alla stessa Azienda devono essere trasferite le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali residue dopo aver provveduto all'estinzione di tutte le poste passive;

- con la previsione di cui all'art. 4 della L.R. n. 30/2015 devono ritenersi decadute le Deliberazioni n. 384, 385 e 386 del 13.10.2015 e n. 424 del 27.10.2015 con le quali sono stati approvati i Piani di liquidazione e di trasferimento di cui sopra, limitatamente alla parte in cui era stato affidato al Direttore Generale dell'Azienda "Calabria Verde" il mandato di assumere gli atti ed i provvedimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto nei Piani di liquidazione approvati con i medesimi provvedimenti, in quanto la Legge assunta il 29 Dicembre 2015 ha stabilito che l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle Comunità Montane deve essere affidato a Commissari straordinari individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta Regionale.

#### **ATTESO CHE:**

- con le citate Deliberazioni n. 384, 385, 386 e 424 del 2015, la Giunta Regionale aveva affidato al Direttore Generale dell'Azienda "Calabria Verde" il mandato di dare esecuzione ai "Piani di liquidazione" ed ai "Piani di Trasferimento" assunti dai Commissari Straordinari relativamente a tutte le Comunità Montane;

- giunti in questa fase della complessa procedura di liquidazione delle Comunità Montane calabresi con l'approvazione dei Piani di Liquidazione dei Commissari Regionali - nominati con la D.G.R. n. 57/2015 - nel dare applicazione a quanto disposto dal legislatore regionale con la Legge n. 30/2015, è comunque necessario, al fine di assicurare una gestione unitaria, nella fase esecutiva, alle pur distinte liquidazioni, attribuire la responsabilità ad un unico dirigente quale Commissario Straordinario;

- il Commissario straordinario per la liquidazione deve provvedere all'estinzione di tutte le poste passive ancora presenti, utilizzando a tal fine, separatamente, le poste attive a disposizione provenienti dal patrimonio di ciascuna delle sopresse Comunità montane, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile, ove necessario.

#### **RITENUTO CHE:**

- al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dalla L. R. n. 30/2015 per il completamento della liquidazione delle Comunità Montane calabresi, è necessario individuare, nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. 25/2013, un unico Dirigente appartenente ai ruoli Giunta Regionale al quale conferire l'incarico di Commissario straordinario per la liquidazione delle stesse Comunità Montane, con il mandato di concludere le distinte procedure di liquidazione entro sei dalla nomina;

- che al Commissario straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane è assegnato il mandato di concludere la liquidazione di tutte le sopresse Comunità, assumendo gli atti ed i provvedimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto e stabilito nei Piani approvati con le D.G.R. n. 384, 385 e 386 del 13.10.2015 e n. 424 del 27.10.2015 ed a quanto stabilito ai punti precedenti, provvedendo anche riguardo al contenzioso e relativamente alla necessità di costituirsi e difendersi in giudizio ovvero di promuovere azioni giudiziali, provvedendo alle attività necessarie per la estinzione dei mutui ed all'adozione di qualsiasi atto o provvedimento necessario per la chiusura delle procedure di liquidazione;

- che il medesimo Commissario, sulla base dei succitati piani di liquidazione approvati, debba effettuare adeguati riscontri contabili con riferimento alla presenza di eventuali poste attive, relative a contributi assegnati dalla Regione per specifiche linee d'intervento, rispetto ai quali, a fronte dell'erogazione delle risorse, non sia seguito l'effettivo completamento dell'opera finanziata, provvedendo, in tal caso, al recupero e/o alla restituzione delle somme a favore dell'amministrazione regionale;

- il Commissario si avvarrà della struttura appositamente costituita per dare esecuzione ai Piani di liquidazione delle Comunità Montane dal Direttore Generale di "Calabria Verde" con la Deliberazione n. 207 del 19.10.2015 e del personale dell'Azienda, proveniente dalle Comunità Montane, alla stessa assegnato perché sia impiegato per il completamento della liquidazione delle

Comunità Montane, Struttura che, ove necessario, dovrà essere opportunamente potenziata dall'attuale Commissario dell'Azienda "Calabria Verde".

**PRESO ATTO:**

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione, in considerazione del fatto che il Commissario nominato con la presente non percepisce retribuzioni o compensi aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese di missione, in applicazione di quanto stabilito con l'art. 3, comma 1, della L. R. n. 30/2015;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della Deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a), e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della L.R. n. 7 del 13.05.1996.

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On.le Mario Oliverio, a voti unanimi.

**DELIBERA**

**DI INDIVIDUARE** quale Commissario straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane calabresi, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. n. 30 del 29.12.2015, al fine di completare la liquidazione delle sopresse Comunità Montane, il Dirigente appartenente ai ruoli della Giunta Regionale Dott. GIACOMO GIOVINAZZO;

**DI STABILIRE:**

- che il Commissario nominato con la presente deliberazione svolgerà l'incarico senza percepire compensi o retribuzioni aggiuntive a carico del Bilancio Regionale, se non il rimborso delle spese di missione, e che il relativo mandato deve concludersi entro sei mesi dalla nomina;
- che il Commissario straordinario per la liquidazione provvederà, separatamente per ciascuna Comunità, all'estinzione di tutte le poste passive residue secondo quanto stabilito nei Piani di liquidazione già approvati dalla Giunta Regionale, a tal fine utilizzando le poste attive disponibili, anche mediante l'alienazione di beni provenienti dal loro patrimonio immobiliare e mobiliare, ove necessario, salvaguardando, in ogni caso, le esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3, della predetta legge regionale n. 25/2013;
- che al Commissario straordinario è assegnato il mandato di concludere la liquidazione di tutte le sopresse Comunità, assumendo gli atti ed i provvedimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto e stabilito nei Piani approvati con le D.G.R. n. 384, 385 e 386 del 13.10.2015 e n. 424 del 27.10.2015 ed a quanto stabilito ai punti precedenti, provvedendo anche riguardo al contenzioso e relativamente alla necessità di costituirsi e difendersi in giudizio ovvero di promuovere azioni giudiziali, provvedendo alle attività necessarie per la estinzione dei mutui ed all'adozione di qualsiasi atto o provvedimento necessario per la chiusura delle procedure di liquidazione;
- che il medesimo Commissario, sulla base dei succitati piani di liquidazione approvati, debba effettuare adeguati riscontri contabili con riferimento alla presenza di eventuali poste attive, relative a contributi assegnati dalla Regione per specifiche linee d'intervento, rispetto ai quali, a fronte dell'erogazione delle risorse, non sia seguito l'effettivo completamento dell'opera finanziata, provvedendo, in tal caso, al recupero e/o alla restituzione delle somme a favore dell'amministrazione regionale;




- che lo stesso Commissario, per l'espletamento del mandato affidatogli, utilizzerà la struttura appositamente costituita per dare esecuzione ai Piani di liquidazione delle Comunità Montane dal Direttore Generale di "Calabria Verde" e del personale dell'Azienda proveniente dalle Comunità Montane, alla stessa assegnato per il completamento della liquidazione delle Comunità Montane calabresi, struttura che ove necessario dovrà essere opportunamente potenziata dal Commissario dell'Azienda "Calabria Verde".

**DI DEMANDARE** al Dipartimento proponente l'acquisizione e la verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina.

**DI RIMETTERE** al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del Decreto di nomina del Commissario individuato con la presente.

**DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento, e che sia notificata al diretto interessato, al Commissario dell'Azienda "Calabria Verde" ed ai Dirigenti Generali del Dipartimento "*Presidenza*" e "*Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate*", "*Presidenza*" al Dirigente dell'U.O.A. "*Politiche della Montagna, resta e Forestazione, Difesa del Suolo*" ed al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**

